



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03 del registro Data: 28.03.2019	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO .
--	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventotto del mese di Marzo , convocato alle ore 18,00 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^ convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
ABIS <i>Andrea</i>	X		SANNA <i>Maria Carla</i>	X	
			LOCHI <i>Alessandra</i>		X
TRINCAS <i>Carlo</i>	X		GIORDANO <i>Enrico</i>	X	
PINNA <i>Alessandra</i>	X		CELLETTI <i>Laura</i>	X	
CARTA <i>Carlo</i>	X		MELI <i>Gian Piero</i>	X	
SPANU <i>Alessandra</i>	X		PINNA <i>Federica 79</i>	X	
MASCIA <i>Marco Emilio</i>	X		FARA <i>Antonello</i>	X	
PINNA <i>Federica 82</i>	X		MELI <i>Sara</i>	X	
SECHI <i>Ferdinando</i>	X		MANCA <i>Antonello</i>	X	
TOTALI PRESENTI				N. 16	
TOTALI ASSENTI				N. 1	

PRESIEDE il Sindaco Ing. **Andrea Abis**

PARTECIPA il Segretario Comunale **Dr. Gianni Sandro Masala**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera pari oggetto;

Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai ruoli fra Stato e Regioni;

Rilevato che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti per l'attuazione del federalismo fiscale;

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell'autonomia finanziaria, mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nel suo insieme;

Ravvisato che nell'intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;

Verificato che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica;

Preso atto che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Verificato che l'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 23/2011;

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni.
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte iscritti negli elenchi regionali;

Considerato che le finalità relative alla introduzione dell'imposta di soggiorno sono *sotto il profilo della valutazione economica connesse ad una spesa, quella turistica, non avente carattere dell'indispensabilità e che costituisce espressione di una manifestazione non meramente fittizia della ricchezza*; inoltre, l'applicazione dell'imposta di soggiorno *trova la propria giustificazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'esigenza che i soggetti non residenti nel Comune di Cabras partecipino ai costi pubblici determinati dalla fruizione del patrimonio culturale e ambientale, anche in funzione di una migliore sostenibilità dei flussi di visitatori e, quindi, in virtù di una vocazione turistica del comune interessato dall'applicazione, non generica, ma specificamente accertata dalla regione attraverso l'inserimento dell'ente locale nell'elenco previsto dal ripetuto art. 4 del d.lgs. 23/2011* (da Corte Costituzionale n.102 del 15 aprile 2008, sull'imposta di soggiorno e Tar Molise n. 477/2014).

Rilevato che il nostro Comune è incluso fra i Comuni ad economia prevalentemente turistica, secondo il Decreto Regione Sardegna n. 23 del 30 01 2011, riconosciuti ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 114 del 31/01/1998; Decreto istitutivo dell'elenco regionale delle attività turistiche o città d'arte, comma 6, art. 35 del D.L. n. 98 del 06/07/20011, convertito in L. n. 111, del 15 07 2011;

Viste le specifiche disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Preso atto che il Comune ha la facoltà di introduzione la nuova imposta purché provveda preventivamente a consultare le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul proprio territorio;

Considerato che, ad opera delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017, è stata ampliata la platea delle strutture tenute ad applicare il tributo in esame, che include anche le locazioni brevi, ossia le locazioni per fabbricati ad uso abitativo con una durata non superiore a 30 giorni;

Rilevato che fra le locazioni brevi vanno annoverate anche quelle con cui sono regolate prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e pulizia degli immobili predetti;

Osservato che l'applicazione dell'imposta de qua deve avvenire mediante criteri di gradualità sulla base del costo del pernottamento e comunque sino all'importo massimo di €5,00 per notte di soggiorno;

Rilevato che in riferimento agli accordi intervenuti fra il Comune di Cabras e i comuni appartenenti all'Unione *dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti* e della Città di Oristano e le principali associazioni ed esercenti l'attività turistica presenti nel territorio, sono state concordate le seguenti modalità di applicazione dell'imposta:

- Principali tipologia di esenzione;
- N. massimo di pernottamenti da sottoporre a tassazione;
- Identificazione categorie turistiche da sottoporre a tassazione;

Preso atto che si intende prevedere le seguenti esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;

b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato

a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nella città di Oristano, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio;

g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2;

h) Gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.

i) Gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

j) I residenti nei Comuni dell'*Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti* e della Città di Oristano.

k) i proprietari e i loro parenti entro il 4° grado, e gli ospiti dei proprietari con presenti col proprietario presso case di residenze private (prima e seconda casa), che non svolgono attività locativa di qualunque natura.

Preso atto che si intende prevedere le seguenti categorie dal pagamento dell'imposta di soggiorno

	CATEGORIA
pernottamenti in albergo fino a n. 7 notti	Quattro stelle e oltre
pernottamenti in albergo fino a n. 7 notti	Tre stelle
pernottamenti extralberghieri a n. 7 notti	Agriturismo, B&B, affittacamere, case e appartamenti vacanze, case per ferie, campeggi; locazioni brevi, strutture analoghe gestite in maniera non imprenditoriale.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributarie e non;

Vista la bozza del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato Atto che le entrate rivenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio triennale in corso di approvazione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti, sono state stimate prudenzialmente per l'anno in corso in 50.000,00 euro;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

*Il **Sindaco** introduce l'argomento, premettendo che le ragioni per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono plurime. Il nostro territorio, in primo luogo, a differenza di gran parte degli altri comuni, ha la possibilità di prevedere l'applicazione dell'imposta.*

Occorre considerare che molti comuni turistici, anche ricchi, la prevedono non solo per garantire i servizi esistenti ma anche per investire in servizi ulteriori. Questo perché la presenza turistica comporta un costo considerevole per l'amministrazione in termini di impatto per cui occorrono degli investimenti importanti, soprattutto per la tutela dell'ambiente.

Di conseguenza, posto che il nostro territorio registra un numero elevato di presenze (i dati ufficiali parlano di 60.000) c'è la necessità di garantire dei servizi ulteriori, quali ad esempio la presenza di vigili aggiuntivi che hanno un costo importante per il bilancio, assicurare la protezione civile che si traduce in termini di straordinario e reperibilità per i dipendenti comunali e la viabilità costiera che ha un costo di circa 15.000 euro l'anno; appare eticamente giusto, pertanto, che chi venga nel nostro territorio debba contribuire posto che, ormai, pagare la tassa di soggiorno si considera la normalità.

*Il **Sindaco** prosegue dicendo che mantenere i servizi ha un impatto notevole e che occorre, soprattutto, migliorare quelli che ad oggi risultano scadenti, come ad esempio i parcheggi lungo le coste, la pulizia delle coste e delle periferie: se si vuole potenziare il turismo occorre investire in servizi altrimenti si perde terreno, ma non ritiene né etico né accettabile che questi servizi debbano essere pagati dai cittadini.*

Precisa che si è fatto un discorso di territorio con il Comune di Oristano e di San Vero Milis che applicheranno la tassa da questa stagione estiva, esentando i residenti ad Oristano e nei comuni dell'Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti; con l'imposta si darà una mano alle strutture che pagano regolarmente le tasse rispetto a chi lavora in nero perché grazie alla comunicazione obbligatoria sarà monitorato anche il mercato degli affitti delle seconde case; le tariffe saranno stabilite dalla giunta ma saranno modiche e si pagheranno per i primi 7 giorni, dall'ottavo giorno di presenza non si pagherà; conclude dicendo che con le somme introitate – stimate per quest'anno in 50.000 € - sarà possibile anche dare risposte alle richieste di intervento dei cittadini anche sul decoro paesistico.

*La consigliera Maria Carla **Sanna**, dopo aver premesso di non essere totalmente contraria alla tassa, lamenta il mancato coinvolgimento preventivo alla seduta dei consiglieri comunali sull'argomento e sul regolamento da parte del Sindaco; lamenta inoltre il mancato coinvolgimento degli operatori del settore, avvenuto solo a cose fatte; ritiene che i tempi non siano maturi per questa tassa e che vada pagata dove ci sono i servizi di base e anche altri servizi, mentre qui non c'è nulla; pensa sia un modo per allontanare i turisti da Cabras perché i Comuni che guadagnano di più sono quelli che hanno grandi strutture ricettive che qui non ci sono e lamenta il fatto che la decisione sia stata presa con la stagione estiva ormai prossima con molti contratti già stipulati; rileva come nel regolamento di Cabras, a differenza di altri comuni, manchi l'indicazione delle destinazioni dei proventi; dice inoltre di essere contraria alla destinazione dei proventi per eventi, poiché dovrebbe essere destinata solo per servizi; chiede infine di inserire l'esenzione per i portatori di handicap ed i loro accompagnatori e conclude dicendo che, al momento, il suo voto è contrario;*

*Il consigliere Antonello **Manca** ricorda come il Sindaco, nel consiglio del 26 giugno scorso dichiarò che avrebbe presentato i regolamenti in anticipo ai consiglieri, pertanto chiede che il regolamento venga ritirato e discusso anche con la minoranza anche perché i tempi non sono opportuni con la stagione estiva ormai prossima;*

*La consigliera Sara **Meli** afferma di condividere quanto dichiarato dai consiglieri Sanna e Manca, dice di non essere totalmente contraria alla tassa ma, dopo aver lamentato il fatto di aver saputo della tassa a decisione già assunta, chiede, a nome del proprio gruppo consiliare, il ritiro del punto poiché applicare la tassa a pochi mesi dalla stagione estiva può dar luogo ad una corsa al contrario; rileva come nel regolamento manchi un articolo che indichi dove investire i proventi; conclude ritenendo che questa decisione non sia solo del consiglio ma debba essere della cittadinanza e che la tassa non porterà beneficio agli operatori, perché non ci sono stati i tempi sufficienti per la maturazione della decisione;*

*Il consigliere Gian Piero **Meli** legge il seguente intervento che consegna al segretario per riportarlo a verbale:*

“Prendiamo atto che è stato già deciso che l'imposta sarà attuata con forza.

È una tassa di soggiorno imposta dalla maggioranza senza coinvolgere gli operatori, coinvolgendoli solo dopo la vostra decisione.

È il momento meno adatto e meno opportuno per istituire questa tassa.

Ci sono già prenotazioni fatte prima che voi decidete di tassare gli operatori, state creando grossi disagi a chi ha già prenotazioni e trova a chiedere altre cifre, il turismo è diverso dal turismo della Costa Smeralda.

Stare creando una condizione che ridurrà il flusso turistico nel nostro territorio, dopo il tanto lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni che ha visto il flusso turistico crescere di anno in anno. È solo una questione di servizi che sono scadenti, ma anche una questione che i flussi turistici ormai si stanno nuovamente orientando a trascorrere le loro vacanze nei paesi del nord Africa - Egitto, Grecia e Croazia e che con mille/milleduecento euro riescono a soggiornare per dieci giorni, mentre qua mille/millecinquecento euro non bastano neanche per prendere il traghetto per la Sardegna.

Ho fatto una piccola ricerca su altre realtà, prima di tutto in Italia abbiamo 7.915 comuni di cui circa 850 applicano la tassa di soggiorno, in Sardegna 40 comuni su 377.

Il Comune più caro è Roma: da un euro a tre euro fino a sette giorni. Milano e Firenze da due a cinque euro – Al sud la più cara è Palermo: da 0,50 a 3 euro.

Ci sono Comuni come Chianciano Terme, Cefalù e Desenzano sul Garda da 0,50 a 1,00 euro-

Salò da 0,30 a 0,50 euro al giorno.

Se pensiamo che l'Italia è uno degli stati dove la pressione fiscale arriva ad oltre il 60%, noi ci inventiamo balzelli per continuare a tassare le nostre imprese, che di tutto hanno bisogno ma non di nuove tasse.

In Europa: Londra e Madrid non hanno tasse di soggiorno, Lisbona 1,00 euro al giorno, Parigi 0,42 euro tranne 5 stelle extra lusso 1,50 euro. Questa tassa punisce soprattutto chi soggiorna a lungo per sette giorni, grava sulle attività ricettive, non sulle tante che traggono beneficio da questa tassa. Chiediamo almeno il rinvio di un anno”.

Il consigliere Gian Piero Meli conclude dicendo di ritenere l'esenzione per i residenti nei comuni dell'Unione una forzatura e propone di aumentare l'esenzione da 12 a 14 anni di età e per gli over 70.

Il consigliere Antonello **Fara** dice che il nostro territorio è unico e non paragonabile con altre situazioni turistiche costiere e, relativamente agli affitti in nero, che ci debbano essere persone competenti per capire chi lavora effettivamente in nero, chiede il ritiro del punto ed il posticipo del regolamento dopo l'estate.

L'Assessore Enrico **Giordano** premette di aver partecipato a quasi tutte le riunioni, che sono state ben pubblicizzate, ma di non aver visto nessun consigliere della minoranza; afferma essere paradossali le dichiarazioni fatte da alcuni consiglieri di essere favorevole alla tassa ma di chiedere il rinvio al prossimo anno perché bisogna essere o favorevoli o contrari; ritiene altrettanto paradossale la dichiarazione di non fare la tassa perché non abbiamo servizi quando invece la tassa serve per creare servizi: alcuni introiti possono essere infatti spesi subito per questa stagione; rileva come nelle prenotazioni non vengano spiegate al turista tutte le tasse perché il parcheggio già esiste e l'importo è più alto della tassa; afferma che la maggior parte degli operatori è favorevole alla tassa e le riunioni sono servite per condividere e maturare l'imposta e come si debba comunicare che la tassa è un contributo per il territorio.

Il **Sindaco** risponde dicendo di non aspettarsi niente di più, perché il pensiero era già stato dichiarato alla stampa e che anziché una discussione sul regolamento si sia tenuta una discussione sul sì o no alla tassa; rileva gli incontri pubblici non possano essere una sede di confronto con i consiglieri comunali perché la sede di tale confronto è il consiglio e ricorda come, anche negli anni passati, non ci siano stati inviti espressi ai consiglieri a partecipare agli incontri pubblici, ricorda come la situazione disastrosa ereditata di bilancio imponga la necessità di trovare risorse per erogare i servizi e rileva l'impossibilità del rinvio poiché se la tassa non viene istituita prima del termine di approvazione del bilancio non può entrare nel bilancio.

Sarebbe interessante – aggiunge - capire a fronte dei no espressi, quali siano le proposte per individuare entrate con cui si possa sostenere l'erogazione dei servizi che al momento è impossibile sostenere.

Sulla mancanza dell'indicazione della destinazione degli introiti nel regolamento rileva come la stessa sia neutra, in quanto è la legge a dire per quali finalità debbano essere destinati. Nell'ambito delle destinazioni ammesse sarà poi compito della giunta decidere gli interventi coerenti con tali finalità.

Ritiene infine le altre argomentazioni addotte pretestuose, essendo l'argomento molto divisivo; conclude dicendo di comprendere i timori degli operatori ma si dice sicuro che verranno risolti.

Il consigliere Antonello **Manca** legge la seguente dichiarazione di voto che consegna al segretario per riportarla a verbale:

“Con grande amarezza posso affermare che oggi a Cabras, oltre di istituire la tassa di soggiorno, si è affermato qualcosa di ben più grande, ossia la fine della democrazia all'interno di questa comunità.

Nonostante gli operatori, le associazioni di categoria e i comuni cittadini abbiano manifestato il loro dissenso e chiesto il posticipo della data.

Il Sindaco in totale solitudine non ha ascoltato nessuno, calpestando il pensiero di cittadini, operatori e associazioni di categoria.

Un bavaglio che purtroppo ha coinvolto l'intero Consiglio Comunale che si è trovato a dover esaminare un importante regolamento solo il giorno prima della discussione.

Non esplicito il mio voto perché la mia intenzione si è già palesata, chiaramente: Voto NO.

*La consigliera Sara **Meli** dichiara che non si può essere totalmente contrari alla tassa perché potrebbe essere un buon supporto economico per il miglioramento dei servizi del territorio e di non capire perché si debba approvare il regolamento così in fretta senza confronto, si dice contraria ad approvare la tassa con questa fretta per questa estate, ritenendo per contro più utile parlarne ed approvarla per il prossimo anno, dice di non aver alcun timore ma parla di scelta che significa esprimere il proprio pensiero,*

Il consigliere Gian Piero **Meli** dichiara il proprio voto contrario,

Il consigliere Antonello **Fara** dichiara il proprio voto contrario perché avrebbe gradito un confronto con la possibilità di esprimere qualche parere;

Si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 16 - Favorevoli n° 10 – Contrari n° 6 (Consiglieri: Meli Gian Piero – Pinna Federica 79 – Meli Sara -Fara Antonello -Manca Antonello – Sanna Maria Carla)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI ISTITUIRE, a decorrere dal 15.06.2019 l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture recettive ubicate nel Comune di Cabras;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, a norma dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18 08 2000 n.267:

- a. la determinazione delle misure dell'imposta che saranno stabilite con criteri di gradualità e che per tali effetti dovranno considerare i parametri di riferimento intercettati nel presente atto;
- b. la determinazione delle scadenze relative agli obblighi dei gestori delle strutture;
- c. Intervallo temporale di applicazione dell'Imposta.

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n° 16 - Favorevoli n° 10 – Contrari n° 6 (Consiglieri: Meli Gian Piero – Pinna Federica 79 – Meli Sara -Fara Antonello -Manca Antonello – Sanna Maria Carla)

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to (Ing. Andrea Abis)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

.....
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 10.04.2019 per 15 giorni consecutivi** (art.124 Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

È inviata il **10.04.2019** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: affari generali finanziario polizia municipale servizi sociali tributi tecnico produttivi demografici ufficio legale area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

E' divenuta esecutiva il **28.03.2019**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° - Dlgs 267/2000)

Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3° - D. Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

Comune di Cabras
Provincia di Oristano



Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 - Misura dell'imposta
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza
- Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Rimborsi

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con L. n. 96 del 21 giugno 2017. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cabras, in materia di turismo, compresi interventi e servizi a sostegno delle presenze turistiche nel territorio.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti nel territorio Comunale, nell'arco temporale dell'anno definito dell'Ente, con deliberazione della Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe.
3. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre, non prima, del sessantesimo giorno successivo all'emanazione del presente regolamento. A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Cabras, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono altresì considerate "strutture ricettive" tutte le tipologie ricettive ricomprese nella L.R. 11/2015 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998" ubicati nel territorio del Comune di Cabras.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Cabras, e non risulta iscritto all'anagrafe residenti dei Comuni dell'Unione *dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti* e della Città di Oristano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, che provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di Cabras.
3. Il Comune attraverso proprio portale web accredita tutti gli operatori economici, compresi coloro che offrono servizi di locazione breve e/o locazione turistica, nel proprio territorio, per disciplinare le modalità di dichiarazione, di incasso e riversamento del tributo, di predisposizione Modello 21, da parte di tali soggetti.

4. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari, tenuti al versamento o al riversamento del tributo a favore del Comune, rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione (art. 6 del presente regolamento). Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. La misura delle tariffe dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nella città di Oristano, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio;
- g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2;
- h) Gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.
- i) Gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- j) I residenti nei Comuni dell'*Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti* e della Città di Oristano.
- k) i proprietari e i loro parenti entro il 4° grado, e gli ospiti dei proprietari con presenti col proprietario presso case di residenze private (prima e seconda casa), che non svolgono attività locativa di qualunque natura.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, che dovrà contenere le generalità del soggetto che ha diritto all'applicazione dell'esenzione, oltre agli estremi della documentazione che attesta la sussistenza di tale diritto.

Art. 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Alle scadenze programmate, con deliberazione annuale di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe, il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Cabras il numero totale dei clienti soggiornanti censiti nel periodo di riferimento, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento; il relativo periodo di permanenza; l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Tutti i dati devono essere comunicati telematicamente attraverso il Portale Web, oppure attraverso analogo modulistica, predisposta e resa disponibile dall'Ente, da trasmettere in forma cartacea al protocollo dell'Ente.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il formato standard dei cartelli informativi, sia in italiano sia nelle principali lingue straniere, sarà predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito web istituzionale. Rimane, invece, a carico del gestore della struttura la stampa e l'esposizione del cartello informativo in struttura.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della conservazione, per 5 anni, delle ricevute, delle fatture e delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

1. I soggetti di cui all'articolo n. 3, comma 1, all'accesso in struttura di soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva l'importo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e, quindi, al successivo versamento al Comune di Cabras ai sensi dell'art. 6.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune di Cabras a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze individuate con Deliberazione di Giunta Comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe.
3. Il versamento deve avvenire attraverso:
 - modello F24;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Cabras;
 - mediante pagamento tramite il sistema bancario, o sistemi elettronici di pagamento.
4. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a euro 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima – successiva – scadenza utile, al raggiungimento dell'importo minimo previsto. Rimane fermo – in ogni caso – l'obbligo di dichiarazione periodica, alle scadenze come sopra stabilite.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, il Comune:
- invita i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - invia ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - effettua ogni verifica e ispezione ai sensi di legge;
 - invita i gestori delle strutture ricettive, ad utilizzare il software di gestione dell'imposta adottato dall'ente, per la gestione del tributo.

Art. 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 61 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.